

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SALE MARASINO (BS), MONNO (BS), ANFO (BS) MAGASA (BS), PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il **Comune di Sale Marasino (Classe III)**, C.F.: 80015470174 e P.IVA: 00830790176, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Turelli Chiara** il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il **Comune di Monno (Classe IV)**, C.F.: 00725380174 e P.IVA: 00575990981, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Caldinelli Romano** il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il **Comune di Anfo (Classe IV)**, C.F.: 00811700178 e P.IVA: 00579370982, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Bondoni Umberto**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il **Comune di Magasa (Classe IV)**, C.F.: 00571420173 e P.IVA: 00570990986, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Venturini Federico**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

a) l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

b) l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

c) che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; che in particolare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. b) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25) e dell'articolo 18-quater della Legge 7 ottobre 2024 n.143 (di conversione del decreto-legge n.113/2024) al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, nel rispetto anche delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022;

d) che i Comuni di Sale Marasino, Monno, Anfo e Magasa, ricompresi nella Prefettura U.T.G. di Milano Albo Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale Lombardia, la cui popolazione supera i 3.000 abitanti, intendono avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata al precedente punto c) e dall'art. 98, comma 3, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, stipulando fra essi una convenzione di segreteria;

e) che la sottoscrizione e relativa stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sale Marasino n..... del.....;

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Monno n...del.....;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Anfo n.....del.....;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Magasa n.....del.....;
- esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A), B), C) e D);

**CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1
OGGETTO E FINE**

1. I Comuni di Sale Marasino, Anfo, Monno e Magasa, convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che per disposizioni di legge, Statuto, regolamento o provvedimento del Sindaco sono attribuite al Segretario dai singoli Enti.

**ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE**

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il Comune di Sale Marasino è individuato quale Comune capo convenzione.
2. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.

**ART. 3
NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Sale Marasino, quale Comune capo convenzione e sede della convenzione stessa, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

**ART. 4
REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e all'art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante dei Sindaci dei Comuni di Monno, Anfo e Magasa e su deliberazione assunta dalla Giunta Comunale di tutti i comuni convenzionati.

**ART. 5
ATTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL SEGRETARIO**

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Al Sindaco di Sale Marasino compete:
 - la nomina, la conferma, la proroga e la revoca del Segretario nelle forme previste dalla vigente disciplina e con le modalità specificate ai precedenti artt. 3 e 4;
 - la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro del segretario;
 - l'autorizzazione al Segretario Comunale titolare dell'ufficio per lo svolgimento di incarichi ulteriori.
3. Al Sindaco del Comune capo convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
4. E' fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei quattro Enti associati, in misura proporzionale alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione, con modalità condivise, tali da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste e il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.
2. Il calendario dei giorni sarà in ogni caso stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
3. In via indicativa, il Segretario presterà servizio per n. 15 ore presso il Comune di Sale Marasino, per n. 10 ore presso il Comune di Monno, per n. 6 ore presso il Comune di Anfo e per n. 5 ore presso il Comune di Magasa, con modalità da concordare.

ART. 7 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco del Comune capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale la relativa sostituzione, fatta salva la presenza del Vicesegretario ai sensi dell'art. 97, comma 5, del T.U.E.L.

ART. 8 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Segretario Comunale spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva, per la sede di segreteria convenzionata, pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile.

2. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL del 16/07/2024 è effettuata dal Sindaco del Comune capo convenzione, previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.
3. La retribuzione di risultato sarà determinata, previo confronto con gli altri tre Sindaci, con decreto del Sindaco di Sale Marasino.
4. La valutazione del Segretario avverrà in osservanza delle norme contrattuali di categoria. La scheda di valutazione sarà concordata dai quattro Sindaci e sottoscritta dal Sindaco del Comune capo convenzione.
5. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio per l'uso dell'automobile, regolarmente documentate, da calcolarsi secondo il Decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 dell'ex Agenzia e comunque secondo la disciplina applicabile, escludendo tuttavia il rimborso per il tragitto residenza-luogo di lavoro e viceversa.

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI

1. Ogni Comune iscrive nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere. I compensi di cui all'articolo precedente, oneri diretti e riflessi compresi, sono contabilizzati e pagati direttamente dal Comune capo convenzione al quale gli altri Comuni corrisponderanno entro il mese di-----di ogni anno un importo pari al 50% della somma iscritta nel proprio bilancio e, sulla base di specifica rendicontazione annuale, provvederanno, entro un mese dal ricevimento della stessa, a rimborsare il saldo della quota parte di loro competenza. In caso di necessità finanziarie, il Comune capo convenzione potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
2. Ciascun Comune, se non diversamente previsto, concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, oltre agli oneri riflessi, nonché a tutte le spese, nessuna esclusa, conseguenti all'applicazione degli istituti contrattuali, nella seguente misura:
 - per il 42% (quarantadue %) a carico del Comune di Sale Marasino;
 - per il 28% (ventotto %) a carico del Comune di Monno;
 - per il 16% (sedici %) a carico del Comune di Anfo;
 - per il 14% (quattordici %) a carico del Comune di Magasa.
3. Nella stessa misura verranno ripartiti gli altri oneri per le indennità accessorie, comunque denominate, eventualmente spettanti al Segretario in ragione di specifiche disposizioni contrattuali.
4. Restano esclusi da quanto disposto al comma precedente, i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al CCNL applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, che verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale, nell'interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate.
5. In ogni caso qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.
6. Gli eventuali diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono

pertanto soggetti a riparto. Al Comune capo convenzione spetta la verifica del rispetto del limite previsto dalla norma con riferimento allo stipendio in godimento. Il Comune convenzionato, prima di erogare il compenso al Segretario Comunale, comunica al Comune capo convenzione, l'ammontare dei diritti di segreteria affinché sia garantito il rispetto del limite del quinto dello stipendio in godimento.

7. Gli oneri per la partecipazione a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli enti convenzionati in parti uguali.
8. Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

ART. 9

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una durata di anni 4, con decorrenza dalla presa in servizio del Segretario Comunale incaricato.
2. Essa potrà essere risolta anticipatamente per una delle seguenti cause:
 - a) scioglimento consensuale da parte dei quattro enti, mediante relativi atti deliberativi consiliari motivati; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa;
 - b) recesso unilaterale di uno dei Comuni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, che deve essere trasmesso agli altri enti. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successiva a queste, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto del recesso dalla convenzione stessa. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile.
3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1° dicembre 2020. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.
4. In deroga a quanto sin qui previsto, in caso di nomina di un segretario titolare iscritto alla fascia C ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le facoltà di recesso e di scioglimento su consenso dei quattro enti (di cui al precedente comma 2), potranno essere esercitate solo alla scadenza del periodo di nomina del segretario, così come previsto all'art. 2, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2022.
5. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali.

ART. 10

CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2024 e allegata alla presente convenzione, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
Sale Marasino	3.227	III
Monno	521	IV
Anfo	440	IV
Magasa	102	IV

2. In base alle vigenti norme (in particolare ai sensi dell'art.16-ter, D.L. n.162 del 30 dicembre 2019, convertito nella L. n. 8 del 28 febbraio 2020), la presente Convenzione è classificata in Classe III. All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà in ogni caso la Prefettura UTG di Milano in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di tutti i Comuni convenzionati.
2. Per quanto qui non previsto, si applicano le norme di legge, dei CCNL di categoria, dei regolamenti e statutarie, che disciplinano le convenzioni tra Enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale.
3. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa alla Prefettura di Milano - Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regione Lombardia.

ART. 12 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Sale Marasino
 Per il Comune di Monno
 Per il Comune di Anfo
 Per il Comune di Magasa

Il Sindaco _____
 Il Sindaco _____
 Il Sindaco _____
 Il Sindaco _____